

Legge federale sui contributi della Confederazione per far fronte ai danni causati dal maltempo del 2005 nel Cantone di Obvaldo

del 19 dicembre 2008

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 86 capoverso 3 lettera e e 103 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del 14 maggio 2008²,
decreta:

Art. 1 Principio

¹ La Confederazione partecipa, attingendo ai fondi provenienti dall'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata, alle spese di ripristino sostenute dal Cantone di Obvaldo nel settore delle strade pubbliche in seguito al maltempo del 19–23 agosto 2005.

² L'Assemblea federale autorizza l'importo del credito a preventivo mediante decreto federale semplice.

Art. 2 Calcolo

I contributi della Confederazione alle spese di ripristino ammontano al massimo al 90 per cento delle spese nel settore delle strade pubbliche al di fuori della rete delle strade nazionali e principali.

Art. 3 Pagamento

I contributi della Confederazione sono corrisposti con un versamento unico sulla base dei conteggi definitivi delle prestazioni.

¹ RS 101

² FF 2008 3733

Art. 4 Referendum ed entrata in vigore

- ¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
³ La presente legge ha effetto sino al 31 dicembre 2009.

Consiglio degli Stati, 19 dicembre 2008	Consiglio nazionale, 19 dicembre 2008
Il presidente: Alain Berset	La presidente: Chiara Simoneschi-Cortesi
Il segretario: Philippe Schwab	Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Data di pubblicazione: 6 gennaio 2009³

Termine di referendum: 16 aprile 2009